

Regolamento della Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Assemblea parlamentare della francofonia

del 25 ottobre 2017

approvato dalla Delegazione amministrativa il 10 novembre 2017

La Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Assemblea parlamentare della francofonia (Delegazione),

visto il capitolo II numero 2 della direttiva della Delegazione amministrativa del 15 febbraio 2013 concernente le attività internazionali delle delegazioni parlamentari permanenti e delle delegazioni parlamentari non permanenti,

decreta:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni generali applicabili alle attività della Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Assemblea parlamentare della francofonia, rispettivamente dei suoi membri. Disciplina inoltre la procedura di autorizzazione relativa alla partecipazione alle differenti attività nell'ambito del budget a disposizione della Delegazione.

Art. 2 Budget della Delegazione

¹ La Delegazione dispone di un budget annuale il cui importo è stabilito dalla Delegazione amministrativa.

² La Delegazione vigila affinché le risorse finanziarie siano impiegate in modo giudizioso e parsimonioso.

³ Il presidente della Delegazione è responsabile del rispetto del budget. A tale scopo fa capo alle informazioni sullo stato del budget che i Servizi del Parlamento gli trasmettono periodicamente.

⁴ Il presidente informa a scadenze regolari gli altri membri della Delegazione sullo stato del budget.

⁵ Se si prospetta che il budget è insufficiente, la Delegazione sottopone una domanda di aumento alla Delegazione amministrativa.

Art. 3 Attività

¹ La Delegazione partecipa, su mandato dell'Assemblea federale, alle attività dell'Assemblea parlamentare della francofonia (APF). Rispetta le consuetudini dell'APF tenendo conto del proprio regolamento.

² La Delegazione o i suoi membri partecipano in particolare alle seguenti attività:

- a. riunioni dell'ufficio dell'APF;
- b. riunioni delle commissioni e delle reti dell'APF;
- c. assemblee plenarie dell'APF;
- d. convegni dei presidenti della Regione Europa dell'APF;
- e. assemblee regionali Europa dell'APF;
- f. seminari organizzati dall'APF o da istituzioni partner;
- g. missioni internazionali di osservazione elettorale organizzate dall'OIF o da istituzioni partner;

- h. Vertice della Francofonia;
- i. riunioni ad hoc.

Art. 4 Attività non sottoposte ad autorizzazione

La partecipazione della Delegazione o di uno dei suoi membri alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–e del presente regolamento non necessita di un'autorizzazione.

Art. 5 Attività sottoposte ad autorizzazione

La partecipazione della Delegazione o di uno dei suoi membri alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere f–i del presente regolamento necessita di un'autorizzazione.

Art. 6 Procedura di autorizzazione

¹ Il presidente della Delegazione è l'autorità competente per autorizzare le attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere f–i.

² Se il numero dei membri della Delegazione interessati a una determinata attività supera quello dei seggi disponibili per la medesima, il presidente decide, d'intesa con gli interessati, in merito alla composizione della Delegazione. In tal caso tiene conto della rappresentatività politica della Delegazione e provvede affinché vi sia una rotazione se la situazione si ripete.

³ Se un membro della Delegazione non è d'accordo con la decisione del presidente, può sottoporre la controversia alla Delegazione. Quest'ultima decide in via definitiva.

Art. 7 Supplenze

¹ Quando si costituisce, la Delegazione decide quali membri avranno lo statuto di titolari e quali quello di supplenti, nonché chi di essi siederà nelle diverse commissioni o reti dell'APF. Bada in particolare a garantire una rappresentanza adeguata dei gruppi parlamentari.

² Nell'ambito della partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c del presente regolamento hanno la priorità i membri titolari. Possono farsi sostituire dai membri supplenti.

³ I capoversi 1–2 non si applicano ai membri della Delegazione (titolari e supplenti) che presiedono una delle commissioni o delle reti dell'APF e partecipano alle attività di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 8 Assenze giustificate

¹ I membri della Delegazione che partecipano ad attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 del presente regolamento sono considerati scusati dal loro consiglio in caso d'assenza (RCN art. 57 cpv. 4 lett. e risp. RCS art. 44a cpv. 6 e 6^{bis}).

² Su domanda dei membri della Delegazione interessati, la segreteria della Delegazione annuncia la loro assenza alla segreteria del loro consiglio.

Art. 9 Organizzazione di attività dell'APF in Svizzera

¹ L'organizzazione di attività dell'APF in Svizzera necessita dell'approvazione della maggioranza della Delegazione.

² Se l'organizzazione dell'attività in questione non può essere finanziata dal budget corrente, occorre presentare alla Delegazione amministrativa una domanda corredata da una previsione delle risorse finanziarie e personali necessarie per organizzare detta attività.

Art. 10 Resoconto

I membri che hanno partecipato a un'attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 presentano alla Delegazione un resoconto sui principali temi esaminati.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2017.
Il regolamento del 17 giugno 2010 è abrogato.

Per la Delegazione dell'APF

Il presidente:

Christian Levrat, consigliere agli Stati